

TRIBUNALE CIVILE DI TERAMO

Ufficio Procedure Concorsuali

PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

AI SENSI DELL'ART. 66 D. LGS 14/2019

* * * * *

I Sigg. **De Martinis Marco**, nato a Teramo il 5 novembre 1965 (C.F.DMRRMC65S05L103I) e **Di Pancrazio Stefania** nata a Teramo il 22 ottobre 1976 (C.F. DPNSFN76R62L103Q), lavoratori dipendenti, entrambi residenti in Teramo Contrada Catulli snc, ed elettivamente domiciliati alla via Circonvallazione Ragusa 51, presso lo studio dell'Avv. Camillo Graziano, che li rappresenta e difende, giusta procura rilasciata in separato atto

PREMESSO CHE

1. i ricorrenti, coniugi conviventi (matrimonio concordatario celebrato il 3.8.1997), in regime di comunione dei beni sono debitori civili non fallibili in condizione di sovraindebitamento;
2. gli stessi intendono avvalersi della c.d. procedura familiare ex art. 67 del D. LGS. n. 14/2019, mediante la predisposizione di una “piano di ristrutturazione dei debiti”;
3. pertanto, a fronte del perdurante squilibrio tra le obbligazioni in essere e il patrimonio prontamente liquidabile, attesa la definitiva incapacità di adempierle regolarmente, a mezzo dello scrivente procuratore, i sig.ri De Martinis Marco e Di Pancrazio Stefania hanno depositato, in data 20.04.2022, domanda di accesso al servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento, presso l'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine degli avvocati di Teramo il quale, valutata la completezza della domanda presentata,– ha nominato quale Gestore della Crisi il dott. avv. Emiliano Mario Laraia;
4. i ricorrenti, con il proprio difensore, nel corso del primo incontro con il nominato Gestore, svoltosi in data 20.06.2022, hanno rappresentato e documentato la propria situazione familiare e patrimoniale, le ragioni del loro sovraindebitamento, le partite attive e passive in essere;

5. all'esito, è stata formulata la presente proposta di piano di ristrutturazione dei debiti che sarà valutata in termini di ammissibilità e fattibilità dal professionista nominato, con successiva Relazione Particolareggiata;

7. i debitori presentano una complessiva posizione debitoria che di seguito si espone, il cui totale accertato è pari a € (al netto di interessi a scadere e spese accessorie) a cui si aggiungono le spese di procedura ammontanti ad € salvo conguagli, per un totale complessivo della posizione debitoria pari , oltre interessi a maturare ed eventuali spese e competenze ulteriori di procedura.

Nella fattispecie:

1. In ordine ai requisiti oggettivi e soggettivi per l'accesso alla procedura familiare di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Non ricorrono le condizioni soggettive ostative indicate dall'art. 69 del CCII.

Ricorrono tutti i presupposti di ammissibilità già previsti dalla L. 3/2012 e successive modifiche, in quanto i ricorrenti:

- a. sono persone fisiche, non esercenti professioni o attività d'impresa, che versano in uno stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge, ossia *"in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente"*;
- b. visto l'art. 1 L.F. non sono assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I di cui alla L. 3/2012;
- c. non hanno mai utilizzato alcuno strumento di cui alla L. 3/2012 o al d. lgs. 14/2019;
- d. non hanno subito, per cause a loro imputabili, alcuno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14bis L. 3/2012;
- e. non hanno subito protesti negli ultimi 5 anni; il Sig. De Martinis ha subito, nel 2021, un'esecuzione personale da parte di un vecchio fornitore relativamente a crediti sorti nel corso della

sua precedente attività imprenditoriale, per complessivi € mediante pignoramento di 1/6 dello stipendio, ormai definito. Nell'anno 2022 gli è stato notificato un atto di pignoramento presso terzi da parte della che non ha avuto seguito.

f. versano nella condizione prevista dall'art. 66 del CCII a mente del quale "*i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune*", norma in base alla quale il legislatore ha reso possibile la proposizione di un'unica domanda da parte dei coniugi conviventi al fine di risanare in maniera globale i debiti sorti, come nel caso di specie, esclusivamente per esigenze familiari.

2.Indicazione delle cause del sovraindebitamento e sulla meritevolezza e diligenza impiegata nell'assolvere volontariamente le obbligazioni

La situazione di crisi economica e finanziaria in cui versano i ricorrenti è da ricondurre esclusivamente ad accadimenti sopravvenuti ed esogeni, soprattutto di carattere familiare e personale, che hanno inciso negativamente sull'andamento finanziario degli stessi.

Il nucleo familiare degli istanti è composto da 6 persone: 2 dei 4 figli sono ancora minorenni. Il Sig. De Martinis, fino al 2016, era titolare di un'azienda agricola che, per motivi di crisi economica, è stato costretto a chiudere; dal dicembre 2016 lavora presso un esercizio commerciale come macellaio, con un reddito mensile di circa .

La Sig.ra Di Pancrazio fino al 2014 si è occupata della famiglia; date le difficoltà del marito, nel giugno del 2014 trovava impiego come operaia con uno stipendio di circa euro, fino al mese di maggio 2019 quando è stata licenziata a causa della chiusura dell'azienda. Solo nel mese di giugno 2021 riusciva a reperire altro impiego con una busta paga di euro mensili fino a dicembre 2021.

Dopo 2 mesi di lavoro come operaia presso la , a marzo 2022 ha iniziato a lavorare come cameriera con un contratto intermittente a chiamata e percepisce circa euro al mese.

I debiti della famiglia ammontano, ad oggi, a circa euro; di tale somma, ben euro rappresentano il saldo per un mutuo contratto dalla coppia per finanziare i lavori di sopraelevazione dell'immobile che costituisce la loro unica abitazione.

Nel 2004, i coniugi, infatti, stipulavano un mutuo con la per € . La chiusura dell'azienda agricola, che portava con sé debiti personali per il Sig. De Martinis, generava le prime difficoltà a sostenere il pagamento delle rate, sicché nel 2018 la Banca accettava, a fronte di un debito ancora pari ad € (dopo 14 anni di mutuo), un saldo e stralcio di € .

La famiglia, in quel periodo, poteva contare su due stipendi, sicché la spesa mensile appariva affrontabile, pur rappresentando un enorme sacrificio, vista la presenza di 4 figli non ancora indipendenti.

Il piano di dilazione del debito veniva rispettato fino al mese di marzo 2020; a causa della situazione socio-economica legata alla pandemia e alle difficoltà della Sig.ra Di Pancrazio di reperire un altro impiego, la rata di mensili diventava insostenibile. Pur di dimostrare la buona volontà a mantenere gli impegni, i coniugi, nonostante le difficoltà, versavano comunque € mensili, come consigliato dalla stessa Banca, per il tramite del referente con il quale avevano concordato il saldo e stralcio.

A novembre 2020, però, la Banca intimava il pagamento delle somme fino ad allora non versate, sottolineando il rischio di decadenza dal termine.

A febbraio 2021, dopo aver continuato comunque a versare mensilmente la rata di € i Sigg. De Martinis e Di Pancrazio venivano informati che la aveva ceduto il credito alla società , che reclamava il pagamento dell'intera somma residua, pari a circa , in un'unica soluzione, pena l'avvio della procedura esecutiva immobiliare (il credito è garantito da ipoteca di primo grado sull'immobile di proprietà degli istanti).

Dopo essere venuti a conoscenza della cessione del credito da parte della Banca alla i Sigg. De Martinis e Di Pancrazio hanno cercato di concordare un piano di rientro per evitare di

perdere l'immobile; la società creditrice ha, però, risposto di poter accettare solo un piano di rientro per la durata massima di 20 mesi, e pur volendo ipotizzare un saldo e stralcio, si è arrivati ad una ipotesi comunque impercorribile: a saldo e stralcio, con acconto immediato di €

e i restanti € in 20 rate da mensili. Non potendo contare su una somma così ingente da anticipare, e non potendo naturalmente ricorrere ad alcun finanziamento, gli istanti sono arrivati a proporre un anticipo di € 20 rate mensili da , con la prospettiva di riversare l'intero stipendio del Sig. De Martinis alla creditrice; proposta comunque rigettata da

Ad oggi, per i ricorrenti è impossibile far fronte al debito con la società creditrice, soprattutto per le modalità di pagamento pretese.

Non potendo trovare un accordo sulla definizione della posizione debitoria, si riteneva necessario, quindi, avanzare richiesta al predetto Organismo per la composizione della crisi.

I Sigg. De Martinis e Di Pancrazio hanno fatto quanto nelle loro possibilità e, anche quando non avevano modo di sostenere il pagamento di € mensili, piuttosto che non pagare hanno comunque versato una somma di € a dimostrazione della loro buona volontà.

La situazione, ora, è insostenibile e c'è il rischio che la agisca con un pignoramento immobiliare, privando così i coniugi e il loro intero nucleo familiare della loro unica abitazione.

Ebbene, l'analisi della debitoria, come meglio precisata innanzi, dimostra che si possa ragionevolmente escludere che i sig.ri De Martinis e Di Pancrazio abbiano colposamente determinato il sovraindebitamento o assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, avendo piuttosto confidato nella (quanto meno) *colposa* concessione di credito da parte degli Enti finanziatori, che hanno ripetutamente proposto, nel corso degli anni, nuovi finanziamenti per estinguere i precedenti, così ingenerando un allungamento nel tempo ed una maggiore entità dell'esposizione debitoria degli istanti.

Non potendo trovare un accordo sulla definizione della posizione debitoria, si riteneva necessario, quindi, avanzare richiesta all'Organismo per la composizione della crisi.

Dunque, le cause del sovraindebitamento sono da ricercarsi in una incolposa perdita reddituale, cui devono aggiungersi le sempre crescenti spese necessarie al mantenimento della famiglia – in particolare, dei quattro figli non ancora autosufficienti, spese tutte per far fronte a basilari esigenze personali e familiari dei figli.

Invero, la descritta situazione ha comportato per i coniugi un continuo affanno, poiché, per garantire il regolare pagamento delle rate, i medesimi non riuscivano a far fronte alle esigenze giornaliere.

Da quanto esposto e, in particolare, dalla diligenza con la quale i coniugi hanno sempre adempiuto alle obbligazioni assunte, deve escludersi che i ricorrenti, quando hanno contratto il mentovato finanziamento ipotecario, abbiano assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che abbiano con colpa grave determinato il sovraindebitamento.

Risulta, infatti, che la situazione di sovraindebitamento sia derivata esclusivamente dalla perdita reddituale, dalla difficoltà di adempiere al pagamento delle rate del finanziamento e dall'esigenza di sostenere tutte le spese necessarie al sostentamento familiare.

Non vi è dubbio, infatti, che la descritta situazione di sovraindebitamento sia stata determinata da fattori esterni non imputabili ai debitori, escludendo la colpa del consumatore, ed è parimenti vero, d'altronde, che sono stati omologati piani in cui profili di responsabilità in capo al debitore erano invece ravvisabili per essere lo stesso affetto da ludopatia (cfr. Trib. Torino 29.12.2018; Trib. Torino 08.06.2016; Trib. Catania 17.02.2015).

È evidente, pertanto, la difficoltà economica in cui versano i coniugi ricorrenti, a tal punto – anche in considerazione dell'attivazione della presente procedura – da dover necessariamente sospendere i pagamenti di cumulate rate mensili così elevate.

D'altronde deve evidenziarsi che, nonostante le già sottolineate difficoltà economiche e personali, i ricorrenti hanno pagato, nei mesi e negli anni precedenti, tutte le rate dei finanziamenti imprudentemente concessigli, anche ricorrendo a rimedi impropri, a dimostrazione della diligenza nell'assunzione delle obbligazioni e nel loro assolvimento.

Tale scenario ha prodotto l'evidente incapacità di far fronte attualmente alle obbligazioni assunte, con la creazione della poc'anzi descritta condizione di sovraindebitamento.

3. In ordine alla situazione familiare, economica e patrimoniale

Il nucleo familiare dei ricorrenti, coniugati in regime di comunione dei beni, si completa con i loro quattro figli conviventi:

- 1) _____, nata a _____;
- 2) _____, nata a _____;
- 3) _____, nato a _____;
- 4) _____, nata a _____.

Le spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare dei ricorrenti sono state quantificate in circa euro _____ in linea con il prospetto Istat della spesa media mensile (cfr. report Istat consumi famiglie anni 2019-2020) e così ripartite:

TIPOLOGIA SPESA	COSTO
Spesa media mensile per alimenti	€ _____
Spesa media per igiene personale	€ _____
Spese per abbigliamento	€ _____
Spese condominiali	0 _____
Spese telefoni e internet	€ _____
Spese utenze (luce, gas, acqua)	€ _____
Tari e altre imposte	€ _____
Spese mediche e dentista	€ _____
Spese ticket farmaci	€ _____
Manutenzione autovetture	€ _____
Carburante autovetture	€ _____
Spese assicurazione e bollo auto	€ _____
Tasse e spese libri	€ _____
Spese trasporti	€ _____

3.1 Entrate finanziarie e reddituali

La situazione reddituale dei ricorrenti allo stato attuale, come risulta dai modelli di dichiarazione dei redditi e dalla attestazione ISEE, è la seguente:

- il sig. De Martiniis, nell'anno di imposta 2020, ha registrato un reddito complessivo pari ad € _____ e un'imposta netta pari ad € _____, mentre nell'anno di imposta 2021 un reddito di € _____ ed un'imposta netta di € _____
- la sig.ra Di Pancrazio nell'anno di imposta 2020, ha registrato un reddito complessivo pari ad € _____ e un'imposta netta pari ad € _____, mentre nell'anno di imposta 2021 un reddito di € _____ ed un'imposta netta di _____
- l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) relativo all'anno 2021 è pari ad € _____, come da attestazione rilasciata il 6.2.2023.

I ricorrenti, non essendo proprietari di altro immobile oltre la prima casa, possono quindi contare unicamente su di un patrimonio mobiliare rappresentato da entrate mensili da lavoro dipendente del sig. De Martiniis presso la società _____, presso la quale è assunto con contratto a tempo indeterminato e da lavoro dipendente della Sig.ra Di Pancrazio presso la società _____, presso la quale è assunta con contratto a tempo determinato di tipo intermittente. Nel periodo in cui non lavora, la Sig.ra Di Pancrazio percepisce il relativo assegno di disoccupazione Naspi.

3.2 Beni di proprietà

Immobili

Con riferimento a beni immobili il Sig. De Martinis Marco è proprietario dell'immobile adibito a residenza familiare sito in _____ località _____ trattasi di un fabbricato da cielo a terra con annessa area di pertinenza e terreni di natura agricola riportato al catasto fabbricati del Comune di _____

L'immobile è accatastato in categoria C/6, con una consistenza di 130mq e una rendita catastale di _____

Mobili registrati

Con riferimento ai beni mobili registrati, il sig. De Martinis, inoltre, è proprietario di un'autovettura marca Alfa Romeo 156 targata _____ e la Sig.ra Di Pancrazio di un'autovettura _____

4.1. Crediti in prededuzione

Vengono posti in prededuzione le competenze professionali di spettanza dello scrivente difensore quantificate in € _____ oltre oneri di legge, per un totale di _____ e maturate in ragione dell'attività di consulenza ed assistenza già svolta comprensiva dell'attività di redazione della proposta e del piano sulla base dei documenti offerti, di interfaccia con l'O.C.C. e dell'attività successiva a svolgersi in corso di procedura, come da preventivo elaborato con riferimento ai minimi tariffari, accettato dai ricorrenti.

Parimenti vengono appostati in prededuzione il saldo delle competenze professionali dell'O.C.C. per le attività svolte e da svolgersi in costanza di procedura e quantificate in € _____ salvo conguagli, dedotti gli acconti già corrisposti, complessivamente pari ad € _____

4.2. Crediti ipotecari

La somma di euro _____ suddivisa in parti uguali tra i ricorrenti, costituisce l'importo residuo del mutuo ipotecario di originari euro _____, contratto con la _____ data 17/12/2004, a rogito notar Dott. Andrea Costantini (Rep. n. _____ acc. n. _____), registrato a Teramo il _____ al n. _____, finalizzato alla ristrutturazione (sopraelevazione) dell'immobile di proprietà del Sig. De Martinis, adibito a casa familiare.

4.3 Crediti privilegiati

- Posizione di De Martinis Marco

Le somme reclamate dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione sono relative a mancati versamenti dei contributi previdenziali all' _____ dei contributi annuali per l'iscrizione alla _____ nonché al mancato pagamento delle tasse automobilistiche, come da alle estratto conto.

Il _____ reclama, inoltre, il mancato pagamento di tributi locali quali _____

_____ reclama crediti per il mancato versamento di _____

La _____ agisce per la riscossione di crediti di altri _____ relativi alle
_____ ad altri

- Posizione Di Pancrazio Stefania

Le somme reclamate dall' _____ sono relative a mancati versamenti
dei _____ nonché delle
_____ come da allegato estratto conto.

4.4 Crediti chirografari

Per entrambi i ricorrenti le somme indicate nelle su esposte tabelle riepilogative sono relative a sanzioni amministrative non riscosse dai relativi enti impositori.

Va inoltre evidenziato che i ricorrenti hanno proposto istanza per la definizione agevolata ai sensi della legge di Bilancio 2023 (c.d. Rottamazione Quater) che, una volta accettata, andrà certamente ad incidere sul dovuto, riducendo sensibilmente la situazione debitoria di entrambi.

4.5 Debito dell'Agenzia delle Entrate nei confronti di De Martinis Marco

Il Sig. De Martinis, a fronte del debito verso

vanta nei confronti _____ credito di euro _____ relativo all'
il cui rimborso è stato sospeso

5. In ordine alla procedura di sovraindebitamento familiare

Ai sensi dell'art. 66 del d. lgs. 14 del 2019 , il legislatore ha reso possibile la proposizione di un'unica domanda da parte dei familiari conviventi al fine di risanare in maniera globale i debiti sorti per le esigenze familiari e che coinvolgono beni e risorse comuni.

La legge sul sovraindebitamento consente, quindi, espressamente, ai familiari conviventi o il cui sovraindebitamento abbia un'origine comune, di proporre una domanda congiunta di accesso alla procedura, nel caso in cui il sovraindebitamento si sia generato in relazione al soddisfacimento dei bisogni familiari.

Per tali ragioni, appare conveniente, anche per la massa creditoria, avanzare una proposta di accordo di ristrutturazione unica per il nucleo familiare, seppur tenendo distinte le masse attive e passive dei debitori come su elencate, ma considerando come un *unicum* la domanda congiunta.

Appare congruo, infatti, permettere alla famiglia di affrontare unitariamente lo squilibrio finanziario correlato alla vita comune, essendo privo di ragionevolezza pretendere che ognuno affronti singolarmente il comune dissesto.

Del resto, già prima della modifica normativa, la stessa giurisprudenza di merito si era già espressa in maniera favorevole al deposito di una domanda congiunta da parte di membri della stessa famiglia (*ex multis* Trib. Napoli Nord 18 maggio 2018; Trib. Mantova 8 aprile 2018; Trib. Napoli 2 aprile 2019).

6. Proposta del piano di ristrutturazione dei debiti

I Sig.ri De Martinis Marco e di Pancrazio Stefania, alla luce di tutto quanto sopra, intendono proporre ai creditori il seguente “Piano di ristrutturazione” a norma degli articoli 66 e segg. del D. Lgs. 14/2019.

La proposta di accordo di composizione della crisi formulata dai debitori è un accordo dilatorio con remissione parziale del debito.

Considerando che mensilmente il Sig. De Martinis Marco ha una disponibilità, detraendo le spese per il sostentamento, di € per 12 mensilità, e la Sig.ra Di Pancrazio Stefania ha una disponibilità, detraendo le spese per il sostentamento di € per 12 mensilità propongono di destinare tali somma soddisfacendo i creditori nelle modalità di seguito indicate:

***Prededucibili= €.**

*** Ipotecari €**

*** Privilegiati = €**

*** Chirografari= €** (che in considerazione di quanto sopra detto).

In questo modo, in 10 anni i Sig.ri De Martinis Marco e Di Pancrazio Stefania e avranno saldato il dovuto (così come “cristallizzato” ad oggi ivi comprese le spese di procedura).

Le spese in prededuzione, infatti, relative al compenso del Gestore dell'OCC che, nel caso di specie, ha anche svolto attività di professionista (esaminando tutti i Doc, i crediti e i privilegi e predisponendo il Piano di consumatore) esaminando tutti i crediti e predisponendo il Piano del Consumatore, ammontanti a complessivi euro _____, salvo conguagli, dedotti gli acconti già corrisposti, complessivamente pari ad € _____ secondo il Tariffario dell'OCC di Roma, o quel compenso maggiore o minore che il Giudice Vorrà liquidare, oltre oneri di legge, verranno saldati anch'essi a rate mensili, rientrando nella proposta di composizione.

Al fine di semplificare si riporta una tabella riassuntiva degli importi che la proposta assegna ai creditori e delle rispettive percentuali di soddisfazione:

A) Tabella De Martinis Marco

Classi debito	Debito originario	Percentuale di soddisfacimento	Importo da corrispondere
Prededuzione			
Privilegio			
Chirografo			

A)

A) Tabella Di Pancrazio Stefania

Classi debito	Debito originario	Percentuale di soddisfacimento	Importo da corrispondere
Prededuzione			
Privilegio			
Chirografo			

B)

I debitori, consapevoli della grave situazione debitoria in cui versano, ritengono che il Piano proposto sia l'unica soluzione percorribile per soddisfare i loro creditori avendo, nel rispetto dello spirito della legge, una possibilità da offrire alla propria famiglia, azzerando così i propri debiti.

Il piano proposto appare la migliore alternativa che permetta di tutelare i creditori, al fine di soddisfare tutti nella misura maggiore possibile, in modo certo e tempestivo.

L'immobile di proprietà, oggi casa familiare dei ricorrenti, non costituisce, infatti, adeguata garanzia dell'intero assolvimento dei debiti.

L'immobile è stato oggetto di perizia di stima da parte dell'Arch. il quale,

considerato lo stato del fabbricato, l'ubicazione, le difformità rispetto al progetto, la necessità di un adeguamento catastale, la mancanza di agibilità/abitabilità, ne ha stimato il valore in €

Orbene, è notorio che per i beni immobili di scarsa appetibilità esiste la concreta possibilità che il prezzo di aggiudicazione sia notevolmente inferiore alla stima dello stesso.

Nel caso che ci occupa, qualora il bene dovesse essere messo in vendita dopo una prima asta deserta, considerate le decurtazioni previste dalla normativa, lo stesso verrebbe messo in vendita a meno di €

L'eventuale ricavato della vendita al secondo tentativo consentirebbe al solo creditore ipotecario di ottenere, al netto delle spese di procedura, solo una parte del credito oggi vantato.

Nell'ipotesi che anche la seconda vendita andasse deserta, il ricavato si aggirerebbe a meno di un terzo del credito ipotecario.

La vendita dell'immobile, dunque, oltre a privare i ricorrenti della propria casa familiare, rischierebbe di non soddisfare nemmeno l'unico creditore privilegiato.

L'alternativa liquidatoria risulta, quindi, meno conveniente per i creditori rispetto al piano proposto dai ricorrenti.

12. Conclusioni

Alla luce di quanto sopra esposto, i proponenti chiedono all'On. Tribunale di dichiarare l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti da sovraindebitamento di cui all'art. 66 e segg. del D.Lgs 14 del 2019 dei Sig.ri De Martinis Marco e Di Pancrazio Stefania;
di fissare con decreto l'udienza con i relativi e conseguenti provvedimenti e termini per le comunicazioni.

Istanza ex art. 54, comma 2 D. Lgs n. 14 del 2019

I ricorrenti chiedono che il Giudice, ai sensi dell'art. 54 comma 2 del Codice della Crisi di Impresa, voglia emettere un provvedimento cautelare e protettivo del patrimonio affinché i creditori per titolo o causa anteriori non possano avviare o proseguire azioni esecutive sullo stesso.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1- istanza OCC
- 2- contratto di mutuo
- 3- accordo saldo e stralcio
- 4- sollecito pagamenti
- 5- ricevute bonifici €
- 6- proposta
- 7- proposta DE MARTINIS-DI PANCRAZIO
- 8- nuova proposta DE MARTINIS – DI PANCRAZIO
- 9- dichiarazione dei redditi 2019 Di Pancrazio
- 10- dichiarazione dei redditi 2019 De Martinis
- 11- dichiarazione dei redditi 2020 Di Pancrazio
- 12- dichiarazione dei redditi 2020 De Martinis
- 13- dichiarazione dei redditi 2021 congiunta
- 14- dichiarazione dei redditi 2022 congiunta

- 15- attestazione ISEE 2023
- 16- n. 2 buste paga De Martinis
- 17 – contratto di lavoro Di Pancrazio e busta paga
- 18- domanda Naspi Di Pancrazio e specifica mensilità
- 19- conti correnti e giacenza media
- 20- copie carte di circolazione veicoli
- 21- autocertificazione sostentamento mensile familiare
- 22- perizia immobile Arch.
- 23- autocertificazione atti dispositivi patrimoniali
- 24- preventivo compenso OCC
- 25- preventivo compenso Avv. Camillo Graziano
- 26- certificato stato di famiglia
- 27- relazione attestazione veridicità
- 28- ricevuta di presentazione istanza Rottamazione quater

Con Osservanza

Teramo, 21 giugno 2023

Avv. Camillo Graziano



Di Pancrazio Stefano Marco De Martinis